

Allegato A

## **Servizio Agricoltura**

**Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4**

**“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e  
contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”  
articolo 35, I comma Irrigazione**

**BANDO CHE DISCIPLINA I CRITERI E LE  
MODALITA’ ATTUATIVE PER L'ANNO  
2017**

**IRRIGAZIONE**

## INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	pag. 3
	1.1 Inquadramento dell'aiuto	
	1.2 Realizzazione anticipata delle iniziative	
	1.3 Modalità di comunicazione e scambio di documenti per via telematica	
	1.4 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	
2.	BENEFICIARI.....	pag. 3
3.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI, MODALITA', CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.....	pag. 4
	3.1 Termini	
	3.2 Modalità	
	3.3 Contenuto e documentazione da allegare	
4.	LIMITI E CUMULO DI SPESA.....	pag. 6
5.	COSTI AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA .....	pag. 6
	5.1 Costi ammissibili	
	5.1.1 Tipologia di opere finanziabili	
	5.1.2 Altri criteri di ammissibilità	
	5.1.3 Percentuale di contribuzione	
	5.2 Costi non ammissibili	
	5.3 Requisiti da rispettare con riguardo alle normative sulla tutela delle risorse idriche	
	5.4 Calcolo delle spese ammissibili a contributo	
6.	GRADUATORIA, ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.....	pag. 10
	6.1 Approvazione della graduatoria	
	6.2 Concessione del contributo	
	6.3 Domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie	
7.	PARERI ED AUTORIZZAZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTIBUTO .....	pag. 11
8.	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE OPERE E DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE.....	pag. 11
9.	TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO.....	pag. 13
10.	CRITERI DI PRIORITA'.....	pag. 14
11.	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	pag. 14
	11.1 Cessione del credito	
	11.2 Liquidazione di anticipo ( <i>non previsto</i> )	
	11.3 Liquidazione di acconti (stati di avanzamento)	
	11.4 Liquidazione finale	
12.	VARIANTI .....	pag. 17
13.	TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.....	pag. 18
14.	MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.....	pag. 19
15.	DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI.....	pag. 19

## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1 Inquadramento dell'aiuto**

Con decisione dd. 27/01/2016, C(2016) 279 final, la Commissione Europea ha stabilito che il regime “Irrigazione e bonifica nella provincia di Trento” non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le disposizioni contenute nel presente allegato costituiscono criteri settoriali di riferimento limitatamente alle domande presentate ai sensi dell'art. 35, comma 1, della L.P. n. 4/2003.

### **1.2 Realizzazione anticipata delle iniziative**

Gli interventi oggetto di finanziamento, fatto salvo quanto previsto al punto 5.4 lettera d) spese tecniche, possono essere effettuati prima del provvedimento di concessione delle agevolazioni purché i lavori abbiano avuto inizio e gli acquisti siano stati effettuati dopo la presentazione della regolare domanda di agevolazione. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dai presenti criteri. **L'avvio anticipato non vincola in alcun caso l'amministrazione alla concessione del relativo contributo.**

### **1.3 Modalità di comunicazione e scambio di documenti per via telematica**

I rapporti tra l'Amministrazione e gli altri soggetti che comportano la trasmissione e la ricezione della documentazione informatica dovranno essere conformi agli standard previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2468 di data 29/12/2016.

### **1.4 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi **esclusivamente pagamenti sostenuti dai beneficiari** comprovati da fatture ed effettuati tramite bonifico bancario e/o mandato informatico. I documenti contabili relativi ai flussi finanziari generati dal finanziamento (ad esempio: fatture di spesa e mandati di pagamento) devono riportare il codice CUP (codice unico di progetto) come disposto dalla normativa vigente.

Le fatture devono essere univocamente riconducibili alla realizzazione dell'intera opera, compresi gli interventi non ammessi a finanziamento ma ritenuti funzionali (esempio: ali gocciolanti), relativi alla fornitura della distribuzione finale.

## **2. BENEFICIARI**

Possono beneficiare dei contributi previsti dai presenti criteri i seguenti soggetti riconosciuti elencati all'art. 2, comma 1, lettere f) e g) della L.P. n. 4/2003 come di seguito specificato:

- Consorzi di Bonifica riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
- Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis della L.P. n. 4/2003 i soggetti sopra elencati possono fruire di agevolazioni per investimenti oggetto di contributi in conto capitale di importo superiore a Euro 100.000,00, o il cui valore attuale sia superiore a tale importo, a condizione che il revisore unico, o almeno uno dei revisori in caso di collegio, siano in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

In alternativa i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado possono fruire delle predette agevolazioni se nell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo, il bilancio consorziale sia stato sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 29,

comma 2, lettera f), della Legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, oppure se i predetti soggetti abbiano richiesto, a proprie spese, una revisione straordinaria effettuata mediante uno dei soggetti di cui la Provincia può avvalersi ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.P. 9/2007.

Il beneficiario dovrà indicare nel modello della domanda di contributo di ricadere in una delle seguenti condizioni:

- a) che il revisore unico, o almeno uno dei revisori in caso di collegio, è in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;
- b) di aver richiesto una revisione straordinaria che verrà effettuata mediante uno dei soggetti di cui la Provincia può avvalersi ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.P. 9/2007;
- c) che il bilancio consorziale, nell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo, è stato sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera f), della Legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9; in tal caso il beneficiario dovrà indicarne gli estremi.

**La revisione straordinaria, sulla base del controllo del bilancio consorziale e della situazione finanziaria, dovrà evidenziare la sostenibilità dell'iniziativa proposta.**

Il richiedente, dovrà esibire la documentazione comprovante l'avvenuta revisione straordinaria:

- all'atto di presentazione della domanda di contributo, qualora ne fosse in possesso;
- prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, qualora richiesta all'atto di presentazione della domanda di contributo, ma non ancora ottenuta.

### **3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI, MODALITA', CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

#### **3.1 Termini**

Le domande di contributo per l'anno 2017 dovranno essere presentate al Servizio competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura provinciale competente, a partire dal giorno **11 ottobre 2017** e fino al **26 ottobre 2017**.

Le domande presentate successivamente al termine sopra fissato sono dichiarate irricevibili.

#### **3.2 Modalità**

Le domande di contributo possono essere presentate, a firma del legale rappresentate, con una delle seguenti modalità:

- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: [serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it);
- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente o presso gli sportelli periferici di assistenza ed informazione al pubblico;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede il timbro postale di invio.

#### **3.3 Contenuto e documentazione da allegare**

La domanda di contributo deve essere redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'amministrazione provinciale e disponibile sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento al link: [www.procedimenti.provincia.tn.it](http://www.procedimenti.provincia.tn.it).

**E' ammessa la presentazione di una sola domanda per singolo beneficiario.**

La domanda di contributo deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite di quanto previsto dall'art. 5 e art. 35, 1° comma della L.P. 4/2003;
  - che l'iniziativa non interessa particelle fondiarie ricadenti in zone specificatamente destinate dagli strumenti urbanistici all'edificazione o a servizi;
  - che le particelle fondiarie che beneficeranno degli interventi dell'irrigazione ricadono nel territorio di competenza del consorzio all'interno del perimetro irrigato;
  - che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, manomissione, allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree.
  - che l'IVA non è portata in detrazione;
  - che l'attività dell'ente/soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa;
  - che il revisore unico, o almeno uno dei revisori in caso di collegio, è in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;
- oppure
- che è stata effettuata nell'anno 2016 la revisione del bilancio consorziale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera f), della L.P. 9/2007;
- oppure
- che è stata richiesta la revisione straordinaria del bilancio consorziale, effettuata mediante uno dei soggetti di cui la pat può avvalersi, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.P. 9/2007.

**Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere l'indicazione degli estremi dei provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ed acquisiti dal richiedente**

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- a. copia semplice del verbale o estratto dello stesso, con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa. Nel caso dei Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado dovrà emergere dal verbale il rispetto della norma contenuta all'art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, che si riporta di seguito per esteso: *"(...) la realizzazione di miglioramenti fondiari che comportano una spesa superiore a 500.000 euro sia deliberata a maggioranza dall'assemblea alla quale, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno dei consorziati interessati e questi rappresentino più della metà della superficie interessata all'opera; e in seconda convocazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno il quarto della superficie interessata all'opera; l'importo di 500.000 euro può essere aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale tenendo conto dell'aumento del costo della vita (...).*

Successivamente alla notifica della concessione del contributo l'organo statutariamente competente del consorzio richiedente dovrà approvare il riparto degli oneri per la realizzazione dell'opera da sostenere a proprio carico. Copia del suddetto verbale dovrà essere trasmessa al Servizio competente in materia di agricoltura prima dell'inizio dei lavori o, nel caso di avvio dell'iniziativa antecedentemente alla concessione, ai sensi del punto 1.2, contestualmente alla prima richiesta di pagamento;

- b. elenco delle particelle interessate alla realizzazione dell'impianto con riportato il totale della superficie irrigata (ha) che dovrà essere coerente con quanto dichiarato nella domanda di contributo;
- c. relazione tecnica illustrativa descrittiva dell'investimento per il quale si chiede il finanziamento con la descrizione dell'intera rete di irrigazione comprensiva anche delle parti non finanziabili; nella relazione dovrà essere dato riscontro delle eventuali situazioni di grave e reiterate carenze idriche in cui versa il sistema irriguo consorziale ai fini del riconoscimento delle priorità di cui al punto 10;
- d. computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al prezzario Pat, relativamente ai lavori, alle somme a disposizione ed agli oneri della sicurezza suddiviso nei tre quadri di cui allo schema dell'allegato B) – Schema Idraulico Generale;
- e. capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- f. elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia, documentazione fotografica e planimetria mappale con indicate le colture in essere e le relative superfici;
- g. solo per le opere accessorie di cui all'allegato B) – Schema Idraulico Generale - I quadro (opere accessorie all'impianto): perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;
- h. dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.;
- i. cronoprogramma in cui dovranno essere previste le date presunte di svolgimento dei lavori (inizio lavori ed eventuali stati d'avanzamento e rendicontazioni finali) a firma del rappresentante legale. Tale documento dovrà essere aggiornato in sede di richieste proroghe e varianti che comportino modifiche alla programmazione iniziale.

Ai fini istruttori, il responsabile del procedimento si riserva la possibilità di richiedere copia della sopra elencata documentazione in formato digitale in disponibilità del beneficiario.

#### **4 LIMITI E CUMULO DI SPESA**

L'importo minimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di contributo - IVA compresa - deve essere pari ad **almeno Euro 50.000,00**.

La spesa massima richiesta per domanda di contributo - IVA compresa - non può superare l'importo di **Euro 3.500.000,00**.

Nel caso in cui il beneficiario fruisca di ulteriori contribuzioni da parte di altri enti pubblici per l'iniziativa oggetto di finanziamento, oltre all'intervento con il concorso della Provincia, queste non potranno superare in termini percentuali la misura massima dell'intervento pubblico come previsto dall'art. 5 della Legge provinciale 4/2003 e ss. mm. e ii.. Il rispetto del citato divieto di cumulo è espressamente dichiarato dal beneficiario nella domanda di contributo. In sede di collaudo, il beneficiario deve presentare dichiarazione attestante il rispetto del divieto di cumulo, quale elemento necessario ai fini della liquidazione finale delle agevolazioni concesse.

#### **5. COSTI AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA**

##### **5.1 Costi ammissibili**

##### **5.1.1 Tipologia di opere finanziabili**

Con riferimento allo schema idraulico generale di cui all'allegato B), sono ammesse a finanziamento le spese relative alla realizzazione delle opere accessorie (I quadro) e

delle aree interaziendali (II quadro) fino al punto di consegna aziendale escluso. Il III quadro comprende le opere delle aree aziendali, dal punto di consegna in poi, che non sono ammesse a finanziamento.

Le opere di cui al I e II quadro sono ammesse a finanziamento secondo i criteri di seguito descritti:

#### I QUADRO (Opere accessorie):

Sono ricomprese le seguenti opere:

1. opere di captazione;
2. opere di pompaggio;
3. apparecchiature idrauliche necessarie per il flusso ed il prelievo d'acqua compresi misuratori di portata;
4. vasche dissabiatrici;
5. vasche di accumulo max 12.000 m<sup>3</sup>;
6. automazione e sistemi di controllo e sicurezza;
7. sistemi di filtrazione;
8. sistemi di compensazione;
9. altre tipologie di opere funzionali all'impianto.

Le opere di cui al I quadro (opere accessorie all'impianto) sono ammesse assumendo i valori indicati negli elaborati progettuali, purchè ritenuti congrui con riferimento ai prezzi provinciali previsti dall'art. 13 della L.P. 26/93 e ss.mm.e ii., con evidenziati i codici di riferimento all'elenco medesimo, ridotti del 5%, fatti salvi i costi della sicurezza. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purchè giustificati dal progettista sulla base di un'analisi prezzi o nella documentazione a corredo della domanda. La riduzione del 5% si applica anche a queste voci di costo.

#### II QUADRO (Aree interaziendali):

Sono ricomprese le seguenti opere:

- 1 opere di pompaggio;
- 2 valvole idrauliche (volumetriche, intercettazione, riduttrici, sfiati, etc.);
- 3 automazione periferica;
- 4 sistemi di rilevamento dell'umidità del suolo.

Tali tipologie di opere, devono essere volte ad un uso razionale della risorsa idrica e conformate alle esigenze della coltura presente. Dovranno essere calcolate in base al criterio richiamato per le opere del I quadro e **sono ammesse per un importo massimo pari ad Euro 10.000/ha**, comprensivo delle somme a disposizione, (pari a Euro 7.500,00/ha se riferito ai soli lavori) fatti salvi gli arativi e colture foraggere per i quali si ammette un **importo massimo di Euro 15.000/ha** comprensivo delle somme a disposizione (pari a Euro 11.000/ha se riferito ai soli lavori).

#### **5.1.2 Altri criteri di ammissibilità**

Tutti gli interventi agevolabili previsti possono essere finanziati solo se vengono abbinati alla rete di adduzione collettiva dei sistemi di distribuzione aziendale a massima efficienza (microirrigazione a goccia), fatti salvi i casi di tipologie colturali (seminativi e prati) per i quali non sono utilizzabili tali sistemi di microirrigazione.



Qualora sulle superfici individuate a prato, pascolo, arativo, seminativo, si provveda, nell'arco dei 10 anni successivi alla data di collaudo, a realizzare opere di distribuzione su colture ortoflorofruttivicole, queste dovranno essere obbligatoriamente realizzate con sistema a goccia.

### 5.1.3 Percentuale di contribuzione

La percentuale di contribuzione prevista è la seguente:

Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado e Consorzi di Bonifica	80%
Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, purché l'iniziativa sia a servizio di più consorzi di I grado	90%

### 5.2 Costi non ammissibili

- interventi di ordinaria manutenzione come definiti, per quanto applicabili dalla L.P. 4/08/2015, n. 15 - Legge Provinciale per il governo del territorio;
- interventi inseriti nell'allegato B) – Schema Idraulico Generale - III quadro (aree aziendali). In sede di verifica finale, ai fini della liquidazione del contributo, verrà comunque accertata la realizzazione di tali interventi;
- impianti irrigui, su aree non servite, quando gli stessi siano realizzati su particelle fondiarie ricadenti in zone destinate dagli strumenti urbanistici all'espansione edilizia residenziale, direzionale, alberghiera, per campeggi ovvero ad aree produttive del settore secondario a livello provinciale, comprensoriale o locale, commerciali, a servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico (scuole, ospedali, uffici pubblici, verde pubblico, etc.);
- sistemi di accumulo di capacità superiore a 12.000 m<sup>3</sup>;
- interventi volti a sostenere la realizzazione di impianti e infrastrutture a finalità idroelettrica;
- semplici investimenti di sostituzione.

### 5.3 Requisiti da rispettare con riguardo alle normative sulla tutela delle risorse idriche

Il progetto oggetto di finanziamento dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- a) l'installazione di contatori fissi per misurare volumetricamente i consumi di acqua relativi all'area soggetta ai lavori finanziati, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n 2495 di data 29/12/2016 all'inizio ed alla fine del periodo irriguo;
- b) la messa in opera di sistemi di interruzione o parzializzazione della portata d'acqua che garantisca a rilasciare, direttamente alle opere di presa da cui è attuato il prelievo, i quantitativi d'acqua non utilizzati allo scopo irriguo (DMV);
- c) per le aree non servite attualmente da impianti di irrigazione, oggetto dei presenti criteri di finanziamento, si dovranno utilizzare le tecniche più consone alle condizioni di utilizzo e aggiornate, con riferimento all'offerta del mercato (quali ad esempio quelle richiamate al precedente punto 5.1), al fine di garantire il massimo risparmio della risorsa acqua.

### 5.4 Calcolo delle spese ammissibili a contributo

#### a) Lavori e forniture

Per le spese necessarie alla realizzazione delle opere inserite nell'allegato B – Schema Idraulico Generale - I quadro (opere accessorie all'impianto) si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento ai



prezzari provinciali previsti dall'art. 13 della L.P. 26/93 e ss.mm.e ii., con evidenziati i codici di riferimento all'elenco medesimo, ridotte del 5%, fatti salvi i costi della sicurezza. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista sulla base di un'analisi prezzi o nella documentazione a corredo della domanda . La riduzione del 5% si applica anche a queste voci di costo.

Per la realizzazione dell'impianto interaziendale che consenta un uso razionale della risorsa idrica e che sia adatto alla coltura presente di cui allo schema dell'Allegato B) - Schema Idraulico Generale - II quadro (aree interaziendali), si ammette un importo massimo per i lavori pari a Euro 7.500,00/ha per tutte le colture, fatto salvo, per arativo e foraggero per i quali si ammette un importo massimo per i soli lavori pari a Euro 11.500,00/ha.

**b) I.V.A.**

L'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile se definitivamente non recuperabile. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui si chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata dagli stessi in detrazione. L'aliquota IVA ammessa è quella vigente al momento della concessione del contributo.

**c) Somme a disposizione del soggetto appaltante**

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi.

Rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi (es. allacciamenti elettrici, ecc.);
- b) cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;
- c) le spese per la fornitura;
- d) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geognostici, archeologiche, studi di fattibilità, valutazioni di impatto ambientale;
- e) le somme per imprevisti.

**d) Spese tecniche**

Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche per:

- progettazione,
- direzione dei lavori,
- coordinamento della sicurezza,
- rilievi, accertamenti,
- indagini e sondaggi geognostici,
- procedura di assoggettabilità ai sensi della L.P. 17/09/2013, n. 19 o di impatto ambientale;
- perizie geologiche, geognostiche e archeologiche;
- studi di fattibilità.

Tali spese possono essere sostenute dal beneficiario anche prima della presentazione della domanda di agevolazione.

### **Limiti percentuali delle spese tecniche concesse**

Le spese tecniche sono riconosciute nella misura dell'8% delle spese ammissibili per lavori, forniture ed imprevisti.

<b>Percentuale spese tecniche ammissibili</b>
<b>8%</b>

#### **e) Imprevisti**

In riferimento alla tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse a finanziamento le somme per imprevisti nella misura massima del 3% della spesa ammessa dei lavori e delle forniture. Gli importi relativi agli imprevisti potranno essere usufruiti, previa richiesta scritta all'amministrazione e contabilizzati a verifica finale.

Le spese di cui alla lettera d) ed e) del presente punto potranno essere suscettibili di cambiamenti qualora variassero a seguito di modifica degli importi della spesa ammessa a collaudo rispetto alla spesa ammessa in fase iniziale.

## **6 GRADUATORIA, ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE**

### **6.1 Approvazione della graduatoria**

Entro 30 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande è approvata, con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, una graduatoria di merito delle domande valutate ricevibili, sulla base di punteggi assegnati in base ai "CRITERI DI PRIORITA'" come definiti al successivo punto 10.

### **6.2 Concessione del contributo**

In sede di istruttoria sarà valutata la compatibilità dell'investimento proposto con l'ammissibilità delle spese previste in conformità ai precedenti punti 5.1 - Costi ammissibili e 5.2 - Costi non ammissibili. Nel caso la domanda non risulti conforme ai criteri di ammissibilità si provvederà ad adottare un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92.

Il provvedimento finale di concessione del contributo è adottato dalla struttura competente entro 90 giorni dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria.

### **6.3 Domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie**

Le domande inserite in graduatoria non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie saranno oggetto di provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92. Le stesse potranno essere successivamente finanziate, previa comunicazione al richiedente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, nell'anno 2017 qualora risultassero disponibili nuove risorse derivanti dalle economie conseguite dalle domande finanziate o se si rendessero disponibili ulteriori risorse sul bilancio corrente.

Nel caso di successivo finanziamento il procedimento riprenderà dal giorno successivo alla data di adozione della determinazione che ha stabilito la prosecuzione nella finanziabilità delle citate domande.

## **7. PARERI E AUTORIZZAZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

La concessione del contributo è subordinata ai seguenti pareri:

- previa **valutazione tecnico-amministrativa** redatta dal responsabile del procedimento per le iniziative che prevedono importi di spesa preventivata complessiva fino a Euro 1.000.000,00 di cui al combinato disposto dell'art. 55 e 58 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.;
- previo **parere del Dirigente** di cui all'art. 55, comma 3 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii. per importi di spesa preventivata superiori ad Euro 1.000.000,00, quale **organo monocratico**.

## **8. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE OPERE E DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE**

**All'avvenuta aggiudicazione dei lavori dovrà essere prodotta copia del verbale di aggiudicazione degli stessi e delle forniture.**

### **Soggetti che rientrano nelle previsioni della normativa sui lavori pubblici.**

Nell'aggiudicazione e affidamento delle opere e degli incarichi di progettazione si richiama l'obbligo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, qualora i beneficiari rientrino nelle previsioni delle normative sui lavori pubblici.

Si richiama altresì il rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici di interesse provinciale per i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici per i lavori di importo complessivo superiore a un milione di euro per i quali vengono erogati contributi superiori al 50% del relativo importo **come disciplinato dal comma 3 dell'art. 2 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.**

### **Soggetti che NON rientrano nelle previsioni della normativa sui lavori pubblici.**

In considerazione delle tipologie e degli importi dei lavori finanziati, **si prescrivono, le seguenti procedure di aggiudicazione che dovranno essere rispettate ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate.**

#### **- Importi relativi a lavori e forniture fino a Euro 300.000,00:**

Il committente dovrà invitare a presentare offerta almeno **cinque** imprese.

La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.

Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l'altro, dovranno essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di richiesta di anticipi, acconti o liquidazione finale.

Il criterio di affidamento sarà di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avranno almeno **due risposte** valide dalle ditte invitate.

In caso contrario la stazione appaltante dovrà ripetere l'esperienza della procedura di aggiudicazione.

Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.

**- Importi relativi a lavori e forniture sopra Euro 300.000,00 fino a Euro 1.000.000,00:**

Il committente dovrà invitare a presentare offerta almeno **sette** imprese.

La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.

Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l'altro, dovranno essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di richiesta di anticipi, acconti o liquidazione finale.

Il criterio di affidamento sarà di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avranno almeno **due risposte** valide dalle ditte invitate.

In caso contrario la stazione appaltante dovrà ripetere l'esperienza della procedura di aggiudicazione.

Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.

- Per entrambe le due tipologie di aggiudicazione sopra prescritte è data facoltà al committente di stabilire modalità per l'esclusione delle offerte anomale anche facendo riferimento alle modalità previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10 Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 26/93) stabilendo eventualmente limiti di esclusione diversi. Le eventuali richieste di deroga alle procedure sopra precisate, potranno essere autorizzate dal Servizio competente in materia di agricoltura, valutate le motivazioni espresse con la richiesta.

**Si riassumono schematicamente di seguito le prescrizioni sopra precisate:**

TIPO SOGGETTI BENEFICIARI	PROCEDURE DA RISPETTARE
Richiamati dall'art. 2, comma 1, della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.: 1. Amministrazioni aggiudicatrici; 2. Organismi di diritto pubblico; 3. Etc.	<b>Normative sui lavori pubblici</b>
Richiamati dall'art. 2, comma 3, della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.: - soggetti diversi con lavori di importo > 1.000.000,00 di Euro e % le di finanziamento > 50%.	<b>Normative sui lavori pubblici</b> (come disciplinate dal comma 3 dell'art. 2 della L.P. 26/93 e ss.mm. e ii.)
<b>Tutti soggetti non ricompresi ai punti precedenti:</b>	

-	Con importo lavori e forniture <b>fino a 300.000,00 Euro.</b>	Invito ad almeno <b>5 imprese</b> (v. dettaglio prescrizioni)
-	Con importo lavori e forniture <b>superiori a 300.000,00 Euro e fino a 1.000.000,00 Euro.</b>	Invito ad almeno <b>7 imprese</b> (v. dettaglio prescrizioni).

## 9. TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Le agevolazioni possono essere concesse in forma di contributo a rate annue costanti ed in conto capitale. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse sull'esercizio 2017, dovute ad economie sulle istruttorie delle domande o derivanti da ulteriori assegnazioni in conto capitale, si potranno utilizzare, per la concessione dell'agevolazione, entrambe le combinazioni sopraccitate. La percentuale di contributo è definita al precedente punto 5.1.3.

L'agevolazione in rate annue costanti sarà concessa con i seguenti criteri:

- a) gli interventi sono erogabili in un arco temporale di 10 anni. Le rate sono annuali, costanti e posticipate; sono erogate a cadenza semestrale. Il pagamento delle rate inizia a decorrere a partire dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.
- b) l'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso applicato corrisponde al tasso di riferimento europeo (IBOR) a 1 anno vigente alla data del provvedimento di concessione del contributo maggiorato di 100 punti base rilevabile sul sito web  
[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).
- c) la formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^{n-1}}$$

dove:

- “R” indica la rata annua costante posticipata di contributo
- “C” indica l'importo del contributo in un'unica soluzione
- “i” indica il tasso annuo di capitalizzazione vigente
- “n” indica la durata del contributo, espressa in anni

- d) le rate già maturate sono liquidate in un'unica soluzione successivamente alla stesura del verbale redatto dal tecnico ad avvenuto collaudo dell'iniziativa; le restanti rate sono liquidate alla scadenza stabilita nella determinazione del dirigente di concessione del contributo;
- e) se in fase istruttoria del collaudo si dovessero verificare delle variazioni sulla spesa che comportino una riduzione delle rate spettanti e di conseguenza la rideterminazione delle stesse, l'eventuale importo erogato a titolo di anticipo sarà rideterminato con regolazione contabile ai sensi dell'art. 51 – 4° c. della L.p. n. 7/79 e ss. e dagli artt. 53 e 56 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e allegato n. 4/2 gli interessi dovuti saranno calcolati al tasso legale vigente tempo

per tempo e per il periodo intercorrente dalla data di quietanza dell'importo liquidato alla data del provvedimento di rideterminazione del contributo.

## **10 CRITERI DI PRIORITA'**

Gli interventi proposti con le domande sono ricondotti a differenti tipologie che sono ordinate in base alla priorità dal n° 1 al n° 7 come di seguito riportato:

### **TIPOLOGIA 1**

*Riequilibrio, compensazione e opere di pompaggio di corsi d'acqua a servizio di aree vitate su terreni terrazzati realizzati da cmf di II grado in situazione di grave e reiterate condizioni di carenza idrica.*

### **TIPOLOGIA 2**

*Nuovi impianti irrigui a goccia in aree non servite con prevalente coltivazione a vite (calcolata sulla superficie totale servita dall'impianto progettato) comprendenti la realizzazione di bacini di accumulo di capacità massima pari a 12.000 m<sup>3</sup> (sono escluse le vasche di compensazione).*

### **TIPOLOGIA 3**

*Nuovi impianti irrigui a goccia in aree non servite con prevalente coltivazione a vite (calcolata sulla superficie totale servita dall'impianto progettato).*

### **TIPOLOGIA 4**

*Nuovi impianti irrigui a goccia in aree non servite.*

### **TIPOLOGIA 5**

*Nuovi impianti irrigui a pioggia in aree agricole non servite con prevalente coltivazione foraggere o seminativi.*

### **TIPOLOGIA 6**

*Nuovi impianti irrigui a goccia in sostituzione di impianti che non garantiscono un razionale utilizzo della risorsa idrica.*

### **TIPOLOGIA 7**

*Altri interventi non ricompresi nelle tipologie soprariportate.*

All'interno della stessa tipologia è data priorità agli interventi con importo preventivato, comprensivo dell'I.V.A., inferiore a Euro 500.000,00. Gli interventi sono poi ulteriormente ordinati in base al costo preventivato calcolato per unità di superficie interessata dall'intervento, con priorità per gli interventi che presentano il costo più basso.

Qualora la domanda comprenda più interventi riconducibili a tipologie differenti, si valuterà, ai fini dell'individuazione della tipologia da attribuire alla domanda, l'investimento con l'importo prevalente.

## **11. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Le spese ammissibili a liquidazione sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, comprovate da fattura. Vedi quanto riportato al punto 1.4 - Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento.

### 11.1 Cessione del credito

Il contributo concesso può essere oggetto di cessione credito ed è regolato dall'art. 1260 e seguenti del codice civile.

La cessione di credito è il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) il proprio diritto, in modo che il debitore ceduto (Provincia), invece di dover eseguire la prestazione a favore del cedente, sarà obbligato nei confronti del cessionario. Le cessione determina pertanto la sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare del credito, lasciando inalterati gli altri elementi dell'obbligazione. Il negozio ha natura consensuale, si considera perciò perfezionato con il consenso delle parti.

A fronte della notifica dell'atto di cessione credito la struttura assume un provvedimento di opposizione al subentro del nuovo soggetto giuridico, ovvero un provvedimento di riconoscimento e presa d'atto della cessione del credito. L'atto pubblico redatto dal notaio dovrà prevedere tra l'altro, **che la Provincia Autonoma di Trento può opporre al cessionario ogni eccezione per fatti, anche successivi alla cessione, che in forza delle norme di legge e dei provvedimenti di concessione del contributo incidono sull'entità, sulla esigibilità ed estinzione del credito.**

### 11.2 Liquidazione di anticipo

I presenti criteri non prevedono anticipazioni.

### 11.3 Liquidazione di acconti (stati di avanzamento)

Per entrambe le tipologie di agevolazioni concesse (**unica soluzione/rate annue costanti**), potranno essere liquidati acconti, nella **misura massima di due**, sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso.

Per agevolazioni erogate **in rate annue costanti**.

Potranno essere erogati acconti nel limite delle rate maturate e iscritte nel bilancio provinciale al raggiungimento di uno stato d'avanzamento lavori pari ad almeno Euro 500.000,00.-.

Per la richiesta di acconti (stati di avanzamento) dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;
- b) dichiarazione del direttore lavori attestante la data di inizio dei lavori;
- c) dichiarazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
- d) **qualora non sia già stata presentata preliminarmente all'inizio dei lavori, ai sensi del punto 3.3 lettera a.:** copia del verbale dell'organo statutariamente competente che approva il riparto degli oneri a carico del consorzio relativi all'opera finanziata;
- e) **qualora non sia già stato presentato:** verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute, nonché la tipologia di gara espletata;
- f) copia delle fatture di spesa quietanzate relative all'avanzamento dei lavori, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque



della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, qualora l'importo dichiarato sia già stato pagato.

#### **11.4 Liquidazione finale**

L'esito positivo dell'istruttoria della domanda di liquidazione finale è subordinato ad una "verifica idraulica" eseguita sul posto da parte della struttura competente in materia di agricoltura. Poiché la disponibilità dell'acqua ad uso irriguo è assicurata solo nel periodo tra il 1 maggio ed il 30 settembre è necessario che il richiedente, nel caso in cui intenda presentare la domanda di liquidazione in periodi diversi, faccia richiesta preventiva di sopralluogo per la verifica idraulica all'interno del periodo sopra indicato. In caso contrario la struttura competente sospenderà i termini per la liquidazione finale fino al 1 maggio successivo alla data di presentazione della domanda di liquidazione.

Prima della liquidazione finale il Servizio effettuerà un sopralluogo di verifica su un campione dell'80% delle domande istruite, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 bis, della L.P. 23/92.

#### **Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:**

- a) domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
- b) certificato di regolare esecuzione dei lavori per importi a base d'asta fino a 1.000.000,00 Euro ai sensi dell'art. 25 della L.P. 26/93 e ss.mm. e ii.. Lo stesso dovrà richiamare l'osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali. Per importi superiori o negli altri casi previsti è necessario l'atto formale di collaudo (certificato di collaudo) dell'opera redatto dai soggetti di cui all'art. 24 della L.P. 26/93 e ss.mm. e ii.. In tal caso il collaudo tecnico amministrativo dovrà contenere: verbale di visita, relazione e certificato di collaudo e certificato finale di verifica riportante le voci di spesa ammissibili (lavori a base d'asta, forniture, somme a disposizione);
- c) libretto delle misure;
- d) disegni di contabilità;
- e) quadro di raffronto planimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato, nel quale dovrà essere evidenziato l'utilizzo degli importi relativi agli imprevisti ed eventuali ribassi d'asta utilizzati;
- f) stato finale dei lavori e delle somme a disposizione, nel quale dovrà essere evidenziato l'utilizzo degli importi relativi agli imprevisti ed eventuali ribassi d'asta utilizzati e già autorizzati;
- g) stato finale relativo agli oneri della sicurezza;
- h) eventuali liste delle economie;
- i) eventuali atti di sottomissione e verbali di concordamento nuovi prezzi;
- j) nel caso di ricerche d'acqua le prove di portata;
- k) qualora non sia già stato presentato in fase di richiesta stato d'avanzamento: verbale di aggiudicazione dei lavori con citati i nominativi delle ditte invitate, le offerte pervenute, nonché la tipologia di gara espletata;
- l) qualora non sia già stato presentato in fase di richiesta stato d'avanzamento: verbale di aggiudicazione delle forniture, ivi comprese quelle riguardanti la rete di distribuzione finale, nonché la tipologia di gara espletata;
- m) copia semplice delle fatture quietanzate, comprese quelle riguardanti interventi non ammessi a finanziamento ma ritenuti funzionali (ad esempio ali gocciolanti) o documenti probatori equivalenti, unitamente alla copia dei

bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che documentino i lavori ammessi alle agevolazioni. Le fatture o documenti probatori equivalenti devono riportare il codice CUP (codice unico di progetto). In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell'amministrazione è tenuto a rendere disponibili le fatture originali. Si precisa che la fattura o documento probatorio deve descrivere in modo dettagliato l'intervento al quale si riferisce;

- n) dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 5 della L.P. 4/2003 e ss. mm. e ii.;
- o) qualora non sia già stata presentata preliminarmente all'inizio dei lavori o in sede di richiesta di liquidazione di acconti, ai sensi del punto 3.3 lettera a.: copia del verbale dell'organo statutariamente competente che approva il riparto degli oneri a carico del consorzio relativi all'opera finanziata.

Ai fini istruttori, il responsabile del procedimento si riserva la possibilità di richiedere copia della documentazione sopra citata, in disponibilità al beneficiario, in formato digitale.

## **12. VARIANTI**

Ai fini della presente deliberazione, sono considerate varianti tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata in sede di concessione del contributo. Per essere ammissibili, non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

La variante deve essere comunicata preventivamente alla struttura provinciale competente. Sulla base della tipologia della stessa (compreso gli imprevisti e ribassi d'asta), e con riferimento alla distinzione sotto precisata ed all'entità delle modifiche alla spesa ammessa, la struttura provinciale competente formulerà la risposta alla comunicazione, esprimendo in ogni caso un parere in merito al rispetto del requisito per l'ammissibilità, ovvero che la variante proposta non alteri le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

Nel caso invece si ravvisi la necessità o l'opportunità di procedere, a causa della variante presentata, ad una rideterminazione della spesa ammessa ai fini della concessione del contributo ed alla contestuale approvazione della variante medesima, la struttura provinciale competente richiederà, se non già presentata, la documentazione prevista a tal fine.

Ai fini dell'approvazione della variante la documentazione da presentare è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata, con riguardo ai documenti ed agli elaborati che per effetto della variante risultano modificati, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

In caso di nomina di un collaudatore in corso d'opera, ai sensi della Legge vigente, lo stesso dovrà esprimere un parere preventivo in merito alla variante proposta che sarà allegato alla comunicazione sopra citata.

Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontrino varianti non comunicate preventivamente, come sopra previsto si procederà ad una valutazione a posteriori del rispetto dei requisiti ai fini dell'ammissibilità e, in base all'esito sortito, si ammetteranno o meno le varianti riscontrate.

**NON SONO AMMESSE VARIANTI SUPPLETIVE.**

E' consentita **UNA SOLA VARIANTE TECNICA**, non comportante un supero della spesa ammessa e deve essere funzionale ed integrativa al progetto inizialmente approvato.

Di seguito si specificano le tipologie di variante tecnica che si ritengono ammissibili:

1. aumento o riduzione dei singoli costi inizialmente previsti per gli acquisti, anche di beni immobili senza modifiche dell'iniziativa. E' ammessa la compensazione per le variazioni dei prezzi d'acquisto delle attrezzature rispetto ai prezzi inizialmente previsti;
2. aumento o riduzione dei costi in seguito a modifiche quali-quantitative delle opere e/o forniture connesse all'iniziativa finanziata.

In caso di conseguimento di economie di spesa connesse alla realizzazione di opere e/o lavori ovvero agli acquisti di forniture, purché non venga alterata la finalità tecnico-economica dell'iniziativa, il relativo importo può essere utilizzato:

- a copertura dei maggiori prezzi per forniture o di maggiori costi per opere e/o lavori già approvati inizialmente;
- a copertura di altre forniture o nuovi prezzi o opere e/o lavori anche non previste inizialmente purché integrative e funzionali al progetto principale originariamente approvato.

Le varianti di cui sopra, qualora siano riferite a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato, che non si discostino di oltre il 20% rispetto all'importo originario di contratto di appalto, sono ammesse nel limite della spesa ammessa iniziale e del contributo concesso a seguito di comunicazione e approvazione da parte del Dirigente della struttura provinciale competente.

Per variazioni superiori al 20% rispetto all'importo originario di contratto di appalto, comunque nel limite massimo dell'importo complessivamente impegnato, l'approvazione avverrà con determinazione del Dirigente del Servizio. Ai fini dell'approvazione della variante il Servizio richiederà la specifica documentazione progettuale.

### **13. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE**

I termini per la realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento vengono fissati con le modalità elencate di seguito.

#### **OPERE**

##### **Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.**

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

##### **Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.**

Le opere dovranno avere inizio entro 6 mesi dalla data del ricevimento della notifica della concessione del contributo. L'inizio dei lavori dovrà essere certificato sulla base di una certificazione del direttore lavori.

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data

dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere sia forniture, rimane il termine di avvio per le sole opere mentre viene fissato un unico termine di rendicontazione, che sarà valido sia per le opere che per le forniture, entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 19 settembre 2007 e ss. mm. e ii..

#### **PROROGHE E MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI**

Per quanto riguarda le proroghe ai termini per la realizzazione delle iniziative, l'eventuale mancata osservanza dei termini e quanto non dettagliato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 di data 19 settembre 2007 e ss. mm. e ii..

#### **14. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE**

La concessione dei contributi di cui all'art. 35, 1° comma della L.P. 4/2003 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali i contributi sono state concesse per il seguente periodo:

- 3 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per le macchine e beni mobili;
- 10 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per i beni immobili, ivi comprese le attrezzature fisse.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. 4/2003 è previsto un controllo a campione degli interventi soggetti a vincolo.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23 dicembre 2010. Il campione sarà estratto dalla struttura provinciale competente secondo le modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.

#### **15. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI**

Valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della L.P. 4/2003.